



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

PRESIDENTE	Emanuela Pesel (relatore)
CONSIGLIERE	Daniele Bertuzzi
CONSIGLIERE	Antonella Manca
REFERENDARIO	Tamara Lollis
REFERENDARIO	Marco Coiz

Programma delle attività di controllo per l'anno 2024

Adunanza del 24 gennaio 2024

Visto l'art. 100 comma 2 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale, 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003 n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 del 25 ottobre 2011;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo SSRRCO/37/2023/INPR, con la quale è stata approvata la "programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2024";

vista la deliberazione della Sezione Autonomie n.3/SEZAUT/2024/INPR, con la quale è stato approvato il programma dell'attività per l'anno 2024;

vista l'ordinanza n. 3 del 2024 con cui è stata convocata la Sezione plenaria per la definizione del programma di controllo per l'anno 2024;

considerato che all'attribuzione dei controlli ai singoli magistrati e alla composizione dei collegi provvede annualmente il Presidente con propria ordinanza;

sentito il relatore Presidente Emanuela Pesel;

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che contiene la programmazione delle attività di controllo da svolgersi nel corso dell'anno 2024.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Presidente Relatore

F.to Emanuela Pesel

Depositato in Segreteria in data 26 gennaio 2024

Il preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian

Allegato: Programmazione delle attività di della Sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2024.

Il Programma annuale delle attività di controllo costituisce, secondo la disciplina della normativa di attuazione istitutiva della Sezione di controllo (art. 33 del d.p.r. 902 del 1975 novellato dal d.lgs. 125 del 2003), un adempimento imprescindibile per l'esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti, in un'ottica di trasparenza nei confronti delle amministrazioni controllate, circa l'oggetto e le modalità degli adempimenti istruttori che saranno richiesti, sempre tenendo presente un'ottica dell'efficienza dei controlli particolarmente attenta a coniugare le esigenze di attendibilità dei dati raccolti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'incidenza degli adempimenti necessari all'effettuazione dei controlli sull'attività ordinaria.

La definizione del Programma assume, altresì, la valenza di fondamentale strumento attuativo della funzione ausiliaria svolta dalla Sezione nei confronti degli organi esponentziali delle comunità dei cittadini (principalmente Consiglio regionale e Consigli comunali). Il programma annuale, infatti, da un lato costituisce il passaggio ineludibile volto ad assicurare la necessaria pubblicità circa gli oggetti del controllo di gestione che riguarderanno i successivi esiti di referto di cui i predetti organi saranno destinatari, e ,dall'altro, costituisce la sede naturale in cui possono trovare collocazione eventuali segnalazioni relative a settori considerati meritevoli di controllo sempre in un'ottica orientata a garantire la sana gestione delle risorse pubbliche nell'ambito del territorio regionale. In questo senso va considerata la disposizione inserita nell'art. 33 del d.p.r. 902 del 1975 come novellato dal d.lgs. 125 del 2003, secondo la quale la Sezione del controllo esercita il controllo sulla gestione "nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione". L'ipotesi di dialettica costruttiva formulata dal Legislatore nella definizione del programma annuale di controllo risulta ragionevolmente correlabile all'esigenza di individuare, in un'ottica collaborativa improntata alla massima garanzia per i cittadini, proprio quei settori di intervento in cui, nell'ambito del territorio di competenza, risulti più necessario e urgente il presidio per la gestione delle pubbliche risorse che può essere assicurato dalla Magistratura contabile. L'intervento di un controllo costruttivo attento a tutte le problematiche presenti nella realtà fattuale dei segmenti di attività controllati, che spesso richiedono una sinergia tra enti e soggetti diversi, può infatti rappresentare, a fronte di un'evidenziazione tempestiva di eventuali criticità correggibili, una garanzia per i cittadini di realizzazione di una buona spesa pubblica.

Appare evidente che a partire dal 2024, anno in cui cominceranno a farsi più serrati gli interventi di realizzazione concreta del PNRR, la necessità di fare in modo che gli obiettivi di spesa degli interventi contenuti nel Piano siano raggiunti nelle tempistiche stabilite rappresenta un'eccezionale sfida per il Paese e una necessità di valenza prioritaria anche per lo sviluppo economico di tutta la comunità regionale. L'attuazione degli investimenti finanziati con il PNRR costituisce, quindi, un obiettivo fondamentale il cui raggiungimento deve essere assicurato anche adottando, se necessario, approcci innovativi nelle procedure amministrative e di controllo.

Sotto questo profilo appare opportuno sottolineare che il controllo in corso di gestione previsto dalla l. 20 del 1994, si palesa come uno strumento di controllo naturalmente correlabile agli interventi finanziati con fondi PNRR proprio per la sua natura improntata ad una correzione tempestiva delle criticità, caratterizzata da modalità istruttorie più immediate e flessibili. Risulterà quindi particolarmente utile a tale modalità di controllo la metodologia del dialogo istruttorio già proficuamente adottata in precedenza da questa

Sezione. Tale metodologia è infatti rivolta a individuare, nella considerazione sia dell'efficacia del controllo, che del rispetto dello svolgimento della gestione ordinaria da parte degli enti controllati, molto spesso gravati da significative carenze di personale, le modalità più tempestive e flessibili di conduzione degli accertamenti istruttori, nell'intento di evitare aggravii o appesantimenti inutili delle procedure. In tal senso verrà privilegiato il ricorso diretto alle banche dati e verrà garantito ampio spazio al contraddittorio diretto con l'Amministrazione già in fase di individuazione e determinazione dei dati da acquisire, in modo da rendere più tempestive le procedure e realizzare, con maggiore immediatezza, la necessaria asseverazione dei dati. A garanzia della trasparenza delle procedure, in tutti i casi in cui risulti necessario acclarare eventuali elementi istruttori emersi nell'ambito di contatti diretti, verranno redatti verbali degli esiti degli incontri o dei contatti eventualmente effettuati anche con lo strumento della videoconferenza, che andranno a far parte del complesso delle acquisizioni istruttorie.

Sotto il profilo della delimitazione dell'ambito delle attività è opportuno ricordare che l'attività di controllo della Sezione regionale Friuli Venezia Giulia si esplica nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 33 della normativa di attuazione dello Statuto (d.p.r. n.902/1975 come novellato dal d.lgs n. 125/2003) e viene, appunto, declinata secondo le normative che regolano l'attività di controllo della Corte dei conti, in applicazione della disposizione di rinvio dinamico contenuta nell'art.58 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia.

In virtù dell'attuale ordinamento vengono, quindi, intestati alla Sezione del Friuli Venezia Giulia sia controlli obbligatori per legge, e ricorrenti in ogni esercizio finanziario, come la Parifica del rendiconto della Regione, la DAS (dichiarazione di affidabilità del rendiconto), la relazione sulle coperture delle leggi di spesa, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, sia altri controlli, comunque obbligatori, ma non ricorrenti e non programmabili in quanto dipendenti da eventi esterni o da decisioni degli enti controllati, come il controllo sulle spese elettorali, il controllo di legittimità preventivo e successivo sugli atti della amministrazioni statali aventi sede nella regione, la certificazione dei contratti collettivi del comparto unico regionale e il controllo sulle acquisizioni di partecipazioni previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Residuano, poi ulteriori controlli che, per finalità o per tipologia degli stessi, sono soggetti a programmazione annuale, a fronte della necessità di preventiva individuazione di campioni da assoggettare al controllo, come nel caso del controllo sugli equilibri finanziari degli enti locali o di determinazione specifica dei segmenti di attività da sottoporre al controllo di gestione come nel caso del controllo previsto dall'art.3 della l.20 del 1994.

Nel contesto descritto, peraltro, la programmazione dei controlli annuali non può prescindere da un'attenta valutazione delle risorse disponibili da impiegare nelle attività di controllo.

Infatti, nel valutare la dimensione dei controlli da inserire nella programmazione annuale, deve, altresì, essere tenuta presente la necessità di assicurare le risorse necessarie allo svolgimento dei controlli finanziari che devono essere svolti annualmente con carattere di continuità. Tra questi, riveste particolare importanza il controllo dedicato alla legittimità del "circuito" di finanza regionale che prende le mosse dal controllo sulla qualità delle coperture delle leggi di spesa e dalla DAS (dichiarazione di affidabilità del rendiconto) come momenti propedeutici al giudizio di parificazione del rendiconto regionale e che, dopo la Parifica, si completa con il rapporto di finanza pubblica nel quale vengono analizzati quegli aspetti che, essenzialmente per motivi di scostamento temporale, non riescono ad essere ricompresi nell'ambito dell'istruttoria di Parifica.

Per quanto attiene al controllo finanziario sugli enti locali previsto dall'art.1 comma 166 e seguenti della legge n.266 del 2005, appare ragionevole ritenere che, considerata conclusa la prima fase di controllo relativa all'applicazione della riforma che ha introdotto la cosiddetta armonizzazione contabile, e tenuto conto del fatto che non sussistono in Friuli Venezia Giulia enti in dissesto o in situazione di squilibrio, l'attività istruttoria possa opportunamente proseguire solo nei confronti di un numero limitato di enti (attualmente 18) nei quali sono state rilevate delle criticità proprio al fine di vigilare sul buon esito del processo di miglioramento.

In relazione al settore della sanità regionale potrà continuare, secondo le linee direttrici delineate in precedenza, il controllo finanziario previsto dall'art.1 comma 170 della l.266 del 2005 su tutti gli enti del servizio sanitario regionale. Nel corso del 2024, tuttavia, la Sezione si propone di operare un esperimento di sistematizzazione degli esiti dei diversi controlli rivolti al sistema sanitario nell'intento di ricostruire un quadro più completo delle criticità intercettate nell'ambito dei controlli rivolti ai diversi aspetti finanziari e di gestione. In particolare, saranno presi in considerazione, ai fini di una valutazione complessiva di sistema, da un lato gli esiti dei controlli rivolti ai bilanci delle aziende ai sensi del sopra citato comma 170 e, dall'altro, le misure consequenziali adottate a seguito dei precedenti controlli di gestione sulla sanità territoriale e sulle liste d'attesa.

In conseguenza del quadro ordinamentale sopra descritto, e ferma restando la competenza generale alla valutazione delle misure consequenzialmente adottate in seguito alle criticità riscontrate nei controlli precedenti, risulta, quindi, necessario delimitare il perimetro delle attività di controllo, e segnatamente delle attività di controllo in corso di gestione, da inserire nella programmazione per l'anno 2024 secondo valutazioni volte a contemperare l'esigenza di intervenire su settori di particolare rilevanza per il territorio con un'adeguata considerazione delle risorse umane disponibili.

A tal fine, con specifico riferimento ai controlli in corso di gestione riguardanti gli interventi PNRR operati dagli enti locali, la Sezione, anche in considerazione degli indicatori di definizione del campione individuati a livello nazionale dalla Sezione Autonomie, ha ritenuto di orientare la propria scelta considerando prioritariamente enti che avevano manifestato in precedenza delle difficoltà di spesa (come emerso nel referto sugli avanzi degli enti locali deliberazione FVG/128/2023/FRG) e che risultano essere attuatori di interventi PNRR di ammontare significativo.

Conclusivamente, la Sezione Plenaria del Friuli Venezia Giulia, alla luce di tutte le valutazioni in precedenza esposte, individua i seguenti controlli da effettuare nel corso del 2024 ai sensi dell'art. 33 del d.p.r. 902 del 1975 come novellato dal d.lgs, 125 del 2003 e dell'art.3 della l.20 del 1994:

- 1. Controlli PNRR-Interventi degli Enti del Sistema Sanitario regionale finalizzati alla realizzazione e attivazione operativa delle Case della comunità con estensione nel caso di interventi complessi che interessano la medesima localizzazione, anche alla realizzazione delle centrali operative territoriali e degli ospedali di comunità. Continuazione**
- 2. Controlli PNRR-Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico attuate dalla Protezione civile. Continuazione.**
- 3. Controlli PNRR- Interventi realizzati da comuni: Comune di Staranzano - MISURA M2C3I1.1 - CUP C69J22000700001 - demolizione e ricostruzione scuola primaria De Amicis.**

4. **Art.3 quarto comma l. 20 del 1994-Controllo sul Servizio Sanitario Regionale-Esiti dei controlli in materia di sanità territoriale e di liste d'attesa - eventuali correlazioni con aspetti manifestatisi nell'ambito dei controlli finanziari**